

# DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO

2021

45

PNRR  
*Italia*

## CERTEZZA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Certificazione dei contratti di lavoro:  
opportunità e limiti

## SICUREZZA E PREVENZIONE

Collegato fiscale 2022: principali novità  
in materia di lavoro

## DAL 1° NOVEMBRE

Settore edile: Durc di congruità

## EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

Prescrizione dei crediti di lavoro

### PERCORSI DI NOVEMBRE-DICEMBRE

#### SICUREZZA DEL LAVORO

Enrico Barraco

#### Soggetti e obblighi

Datore, preposto, RSPP, addetto,  
medico competente e RLS

#### Valutazione dei rischi

DVR e riunione periodica

#### IN QUESTO NUMERO

#### Misure di tutela

Formazione, DPI, segnaletica,  
sorveglianza sanitaria, primo soc-  
corso, emergenze

#### Imprese

Settore edile, MOG, D.Lgs.  
n. 231/2001, qualificazione e  
certificazione

#### Controllo e consulenza

Sistema informativo nazionale,  
Inail, interpello



Dal 1° novembre 2021

## Settore edile: Durc di congruità

Antonio Giovanni Riu - Funzionario Ispettore Tecnico Ingegnere dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro  
Leonardo Riu - Funzionario Direttivo Tecnico "AREA Sardegna"  
Azienda Regionale per la Edilizia Abitativa Sardegna

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021 ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. "Durc di congruità", in attuazione del disposto dell'art. 8, comma 10-bis, D.L. n. 76/2020. Esso consiste in un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali più rappresentative del settore edile.

Rientrano nel campo di applicazione del Decreto in commento tutti i lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.

Il Durc di congruità è previsto sia per i lavori pubblici che per i lavori privati, sebbene per i lavori privati l'obbligatorietà sia prevista per le opere che abbiano un valore pari o superiore a euro 70.000.

Sono esclusi dall'attuazione del D.M. anche i lavori affidati alla ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016, rispetto ai quali sono state adottate specifiche ordinanze.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 5223 del 19 luglio 2021 indirizzata agli Ispettorati Interregionali e Territoriali del Lavoro, ha inteso evidenziare le novità introdotte con il Decreto in esame, rimarcandone l'ambito applicativo e le prospettive di sviluppo, mediante la realizzazione di una cooperazione applicativa tra INL, Inps, Inail e Commissione nazionale delle casse edili (Cnce).

La previsione normativa del Durc di congruità è stata anticipata sul piano normativo dal Codice dei contratti pubblici, dal Decreto semplificazioni

e dal piano di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr):

- Art. 105, c. 16, D.Lgs. n. 50/2016, "Codice dei contratti pubblici": "al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali **firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile** ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato".
- Art. 8, c. 10-bis, D.L. n. 76/2020, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: "**al documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento**, secondo le modalità indicate con Decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente".
- Art. 49, c. 3, lett. b), D.L. n. 77/2021, "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021: "le amministrazioni competenti adottano il **documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera**, di cui all'articolo 105, comma 16, del citato Decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 8, comma 10-bis, del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120".

È nel sistema delle relazioni di lavoro che la congruità in edilizia ha trovato il suo ruolo di primo piano, laddove la normativa rinvia necessariamente al contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentativo per l'ambito del settore edile:

- art. 105, c. 4, D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici": "al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato **il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresenta-**

# Approfondimenti

**tive sul piano nazionale** e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”;

• art. 90, c. 9, lett. b, D.Lgs. n. 81/2008: “il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail) e alle casse edili, nonché **una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti**. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato”.

Il Durc di congruità si affianca al Documento Unico di Regolarità Contributiva che, come noto, attesta la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti di Inps, Inail e - per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia - delle Casse edili, e concerne specificamente la congruità dell'incidenza della manodopera in ragione dello specifico intervento.

Tale strumento consente di verificare le risultanze stipendiali e contributive, relative al costo del lavoro, rispetto a quanto dichiarato dall'impresa appaltatrice, rilevando le difformità che possono rappresentare indizi di lavoro “nero”, lavoro “grigio” ovvero di *dumping* contrattuale da parte dell'impresa che, pur dichiarando di applicare i contratti firmati dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, nella realtà ricorra a ribassi non conformi alle tabelle retributive in vigore.

Il Durc di congruità potrà così contribuire all'emersione del lavoro irregolare attraverso l'utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore, assicurando un'effettiva tute-

la dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo che per i profili connessi alla salute e alla sicurezza.

Nella fase iniziale si è scelto di fare riferimento agli appalti di lavori in edilizia, ivi comprese tutte le attività - anche quelle affini - direttamente e funzionalmente connesse a quella resa dall'impresa affidataria, al fine di sperimentare a livello nazionale l'esperienza finora sviluppata in tale settore nelle zone terremotate, anche in considerazione delle modalità applicative già utilizzate a livello locale. Nello specifico, gli ambiti considerati sono quelli dei lavori tanto pubblici quanto privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

La normativa tiene conto della circostanza che alla Commissione nazionale delle casse edili (qui di seguito Cnce) aderiscono tutte le Casse edili ed Edilcasse promananti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, queste ultime abilitate al rilascio del Durc on-line, ma anche dal ruolo di indirizzo, controllo e coordinamento svolto dalla Cnce nei confronti delle Casse edili e delle Edilcasse dislocate sul territorio nazionale, già in possesso dei dati concernenti la manodopera occupata in ciascun cantiere.

Su tale presupposto il D.M. MIps n. 143/2021 attribuisce alla Cnce il compito di rilasciare il cosiddetto Durc di congruità e definisce un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 e della relativa tabella recante gli indici di congruità, in ragione delle percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera.

**Tabella A allegata all'Accordo collettivo 10 settembre 2020 - Indici di congruità**

Categorie		Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture	14,28%
2	OG1 - Nuova edilizia industriale, esclusi impianti	5,36%
3	Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti	6,69%
5	OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%

# Approfondimenti

**Tabella A allegata all'Accordo collettivo 10 settembre 2020 - Indici di congruità**

6	OG3 - Opere stradali, ponti, etc.	13,77%
7	OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5 - Dighe	16,07%
9	OG6 - Acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6 - Gasdotti	13,66%
11	OG6 - Oleodotti	13,66%
12	OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7 - Opere marittime	12,16%
14	OG8 - Opere fluviali	13,31%
15	OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12 - OG13 - Bonifica e protezione ambientale	16,47%

Le percentuali di incidenza del costo del lavoro previste dalla tabella comprendono i contributi Inps, Inail e Casse edili, costituiscono percentuali di incidenza minime (al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa) e includono le ore impiegate per l'apprestamento del cantiere, per gli obblighi di sicurezza, le ore di lavoro degli artigiani e dei loro collaboratori familiari.

Va precisato che l'acronimo OG è riferito alle Opere Generali, uno dei due macroblocchi individuati nell'Allegato A del D.P.R. n. 207/2010. La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali è conseguita dimostrando la capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'u-

so da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.

Per le Categorie Generali contemplate nella Tabella A allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, è prevista la qualificazione SOA obbligatoria.

Rispetto alle anzidette Categorie Generali si possono specificare i contenuti delle attività di riferimento:

**OG 1: edifici civili e industriali**

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

**OG 2: restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali**

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

**OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari**

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

# Approfondimenti

Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aeromobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

## **OG 4: opere d'arte nel sottosuolo**

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sottoterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma" e su "ferro", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.

## **OG 5: dighe**

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all'efficienza e all'efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi. Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.

## **OG 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione**

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.

## **OG 7: opere marittime e lavori di dragaggio**

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate.

## **OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica**

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.

## **OG 9: impianti per la produzione di energia elettrica**

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.

## **OG 10: impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione**

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio.

## **OG 12: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale**

Riguarda l'esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale. Comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza.

## **OG 13: opere di ingegneria naturalistica**

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.

## Cosa si intende per lavori edili

Rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 2, c. 2, D.M. n. 143/2021).

In questa prospettiva va precisato che le disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, quali definiti all'art. 89, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, sono contenute nel Capo I, Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, artt. 88-104-*bis*. Si evidenzia, inoltre, che per cantiere temporaneo o mobile si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 81/2008). L'elenco dei lavori edili o di ingegneria civile riportato nell'Allegato X, D.Lgs. n. 81/2008 consta di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici; le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

## Ambito di applicazione: lavori pubblici e privati

Come già sopra evidenziato, ai sensi del D.M. Mlps n. 143/2021, le disposizioni in esso contenute, con riferimento ai lavori privati, si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro 70.000.

L'Accordo 10 settembre 2020 prevede che l'entità complessiva dell'opera pari o superiore a euro

euro 70.000 venga asseverata mediante autodichiarazione da parte del direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori è la figura professionale scelta dal committente, in base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l'esecuzione di tali opere con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere.

Rispetto ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, si continuano ad applicare le specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo. Anche su tali aspetti, si richiama la già citata nota dell'INL n. 5223/2021.

## Regime transitorio relativo agli indici minimi di congruità

Il D.M. Mlps n. 143/2021 definisce un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili che in fase di prima applicazione è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo 10 settembre 2020.

Ai fini della verifica di congruità, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

Gli indici di congruità riferiti all'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili verranno periodicamente aggiornati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito Decreto.

## Rilascio del Durc di congruità

L'attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell'art. 1, legge n. 12/1979 (Consulenti del lavoro e soggetti equiparati), ovvero del committente.

# Approfondimenti

In particolare, si intende per “committente” il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.

Per “impresa affidataria” si intende, invece, l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolge la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato all’esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione (art. 80, c. 1, D.Lgs. n. 81/2008).

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

Sul piano dei soggetti interessati dai diversi profili di responsabilità va rilevato che:

- il Committente o il Responsabile dei lavori, per l’attestazione dell’idoneità tecnico professionale in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, deve richiedere alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi l’esibizione degli elementi di cui all’Allegato XVII (art. 90, c. 9, lett. a, D.Lgs. n. 81/2008) tra i quali il Documento unico di regolarità contributiva *Durc On Line* (art. 10, c. 1, lett. a, Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015);

- il Datore di lavoro dell’impresa affidataria, per l’attestazione dell’idoneità tecnico-professionale in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, deve richiedere alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi subaffidatari l’esibizione degli elementi di cui all’Allegato XVII (art. 97, c. 2, in combinato disposto con l’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008) tra i quali il Documento unico di regolarità contributiva *Durc On Line* (art. 10, c. 1, lett. a) del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015).

Si tenga presente che per **idoneità tecnico-professionale** s’intende il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 81/2008). Quanto al *Durc On Line*, esso ha una durata di 4 mesi e dovrà quindi essere esibito periodicamente per consentire la verifica del mantenimento dell’anzidetta idoneità tecnico professionale. Si ricorda che il Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria 29 febbraio 2016, n. 6), ha chiarito che non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva.

Sul piano sanzionatorio vale la pena osservare che, per la violazione dell’art. 90, c. 9, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, il Committente o il Responsabile dei lavori sono puniti con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da euro 1.228,50 a euro 5.896,84 (art. 157, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008), mentre per la violazione dell’art. 26, c. 2, in combinato disposto con l’art. 97, c. 2, D.Lgs. n. 81/2008, il Datore di lavoro della Impresa Affidataria sarà punito con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da euro 1.842,76 a euro 7.371,03 (art. 55, c. 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008).

Su questo quadro regolatorio, dunque, impatta il *Durc* di congruità che verrà richiesto e rilasciato con una frequenza minore rispetto al *Durc on line* e al momento non è chiara la sua durata.

Il *Durc on line* può essere usato per tutti i lavori mentre il *Durc* di congruità, indicando l’incidenza della manodopera in uno specifico appalto, può trovare applicazione solo in tale specifico ambito.

È utile puntualizzare che, come richiamato dal messaggio Inps n. 5183 del 28 dicembre 2017, il *Durc On Line*, disciplinato dal D.M. 30 gennaio 2015, è il documento con il quale chiunque vi

abbia interesse, compresa la stessa impresa interessata, “verifica, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse edili”.

Il Durc di congruità, invece, è la “certificazione relativa alla congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori” di ricostruzione pubblica e privata ed è rilasciato esclusivamente dalle Casse edili/Edilcassa territorialmente competenti.

## Azioni di controllo sul Durc di congruità

Ai sensi del D.M. Mlps n. 143/2021 con apposita convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Inps, l’Inail e la Commissione nazionale delle casse edili (Cnce) sono definite le modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa che consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, nonché i dati relativi all’oggetto e alla durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

A tal fine, la Commissione nazionale delle casse edili (Cnce), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Inps e l’Inail realizzano, entro 12 mesi dall’adozione del presente Decreto, il sistema di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa, finalizzata anche all’alimentazione della banca dati di cui all’art. 6, c. 2, D.M. Mlps n. 143/2021.

## Assenza di congruità ed effetti sul Durc on-line

Anzitutto, ai sensi del D.M. Mlps n. 143/2021, qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità.

Decorso inutilmente il termine anzidetto, l’esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (Bni).

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

Ai fini della regolarizzazione di congruità, l’impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato Accordo collettivo 10 settembre 2020.

In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line, di cui al D.M. 30 gennaio 2015. Restano ferme, ai fini del rilascio del Durc on-line alle altre imprese coinvolte nell’appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente.

La regolarità del Durc on line, ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, sussiste comunque in caso di:

- rateizzazioni concesse dall’Inps, dall’Inail o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi cui all’art. 24, c. 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46;
- crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile. Non si



# Approfondimenti

considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

## Banca Dati

La Commissione nazionale delle casse edili assicura il coordinamento delle attività delle Casse edili/Edilcassa in relazione ai dati relativi alle imprese affidatarie anche ai fini della creazione di un'apposita banca-dati condivisa con Inps, Inail e Ispettorato Nazionale del Lavoro.

## Aggiornamenti

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è costituito un comitato di monitoraggio composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, dell'Inps, dell'Inail, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle Parti sociali firmatarie dell'Accordo collettivo 10 settembre 2020.

Con successivo Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali potranno essere adottate eventuali disposizioni integrative e correttive del presente Decreto, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

## Portale nazionale Cnce Edilconnect

La Cnce ha predisposto un portale nazionale denominato Cnce EdilConnect (1) per la gestione dei cantieri edili in funzione del Durc di congruità, attivo dal 5 luglio 2021, che raccoglie i dati di tutti i cantieri con committente pubblico (in appalto o subappalto e per qualsiasi importo) e con committente privato (con entità complessiva dell'opera pari o superiore a euro 70.000).

Il sistema Cnce EdilConnect, costituito da diverse componenti informatiche destinate ai vari soggetti coinvolti nella gestione del cantiere e della denuncia mensile (imprese, consulenti e operatori delle Casse), razionalizza i vari stadi che connotano la gestione dei cantieri consentendo a tutte le Casse Edili e Edilcasse nazionali di offrire alle imprese proprie iscritte e ai loro consulenti una

modalità comune di gestione dei cantieri in grado di semplificare l'operatività, con i conseguenti risparmi di tempo, e quindi di costi, per entrambi. Inoltre, consente di disporre delle funzionalità necessarie per semplificare la corretta compilazione della denuncia mensile e per consentire di agevolare lo svolgimento della verifica di congruità della manodopera.

L'accesso al sistema Cnce EdilConnect può essere effettuato dai seguenti soggetti:

- imprese iscritte ad una o più Casse;
- consulenti di imprese iscritte alla Cassa, per conto delle proprie assistite;
- lavoratori autonomi, che possono registrarsi utilizzando l'indirizzo Pec registrato presso InfoCammere per il riconoscimento;
- imprese che non sono tenute all'iscrizione alla Cassa Edile (perché edili senza dipendenti o perché imprese appartenenti ad altri settori). Anche tali imprese possono registrarsi effettuando il riconoscimento via Pec.

Tali soggetti dovranno profilarsi nel portale.

Il sistema consente il pre-caricamento dei cantieri in denuncia, senza quindi la necessità che l'impresa comunichi al consulente i dati anagrafici dei cantieri, e il recupero delle informazioni relative alla manodopera dalla denuncia mensile. L'impresa principale del cantiere può quindi, in un'unica pagina del portale di Cnce EdilConnect, visualizzare tutte le informazioni relative alla manodopera denunciata a tutte le Casse nazionali.

Nel caso in cui l'impresa preferisse comunque delegare al consulente le attività di gestione dei cantieri, il sistema consente al professionista di operare nel sistema Cnce EdilConnect per le imprese assistite.

La "denuncia di nuovo lavoro" viene inviata direttamente in Cnce EdilConnect, che la trasmette alle Casse competenti per il territorio del cantiere.

L'impresa affidataria riceve subito dal sistema il "Codice univoco" del cantiere, che deve provvedere a comunicare agli altri attori del cantiere.

Con la circolare Cnce n. 774 del 14 maggio 2021, ("Oggetto: nuove linee di indirizzo sugli

(1) Edilconnect è un portale internet istituito il 3 dicembre 2012 dalle Casse edili della Lombardia. Nel 2005 il Comitato della bilateralità aveva reso obbligatorio l'inserimento di tutti i cantieri nelle denunce contributive mensili (deliberazione n. 3 del 30/03/2005). Da febbraio 2017 i nuovi cantieri (sia pubblici

sia privati) non possono più essere aperti dalla denuncia contributiva mensile, ma vanno inseriti nel portale Edilconnect. Dal 1° febbraio 2017 è diventato obbligatorio inserire nel portale Edilconnect tutti i cantieri aperti sul territorio nazionale.

# Approfondimenti

aspetti fiscali di rilevanza per le Casse edili/Edilcasse”), la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili ha emanato le prime indicazioni operative per la gestione della Congruità nazionale Accordo 10 settembre 2020. A tale nota ha fatto seguito, da ultimo, l’Avviso del 29 ottobre 2021, con il quale la Cnce ha raccomandato alle Casse Edili/edilcasse di raccordarsi con le rispet-

tive società informatiche per GARANTIRE l’interoperabilità con il portale EdilConnect.

Relativamente al sistema Cnce EdilConnect, oltre ai manuali rinvenibili nel sito <https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect>, sono di particolare utilità le Faq predisposte da Cnce e Ance.

## FAQ CNCE E ANCE

**Il sistema Cnce Edilconnect potrà essere alimentato dai dati dei cantieri presenti sulle notifiche preliminari, sollevando l’impresa dall’inserimento degli stessi?**

Si, laddove sussista già un sistema di notifica delle notifiche preliminari stesse con apposita configurazione da parte della società fornitrice, fermo restando la possibilità di inserimento manuale e, in ogni caso, ferma restando la conferma dei dati del cantiere e dei subappaltatori da parte dell’impresa affidataria.

**È obbligatorio utilizzare il “Codice univoco di congruità cantiere”?**

Si, per i cantieri oggetto di verifica della congruità.

**Si possono utilizzare gli altri codici già esistenti per i cantieri pubblici e privati?**

Al momento no. Si valuterà in seguito la possibilità di utilizzare contestualmente altri codici. Per i cantieri a finanziamento pubblico sarà presto attivata la funzione codice Cup.

**Qual è la Cassa Edile/EdilCassa territorialmente competente ai fini della verifica di congruità?**

La Cassa Edile/EdilCassa territorialmente competente è quella ove insiste il cantiere. Nell’ipotesi di presenza di più Casse sarà l’impresa a scegliere la Cassa di riferimento, salvo il caso che la stessa non sia già iscritta ad una delle Casse competenti.

**Il limite di € 70.000 per i lavori privati fa riferimento all’appalto complessivo o ai soli lavori edili?**

Come previsto dal D.M. n. 143/2021 e dall’Accordo del 10.09.2020, con riferimento ai lavori privati, la verifica di congruità si applica esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a € 70.000.

**In caso di “non congruità” l’impresa affidataria per regolarizzarsi deve versare alla Cassa Edile/EdilCassa la “differenza di costo del lavoro”. Cosa si intende?**

Come indicato nell’Accordo 10.09.2020 gli indici minimi di congruità indicano le “percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi Inps, Inail e di quanto versato alle Casse Edili/EdilCasse ragguagliate all’opera complessiva”. In caso di “non congruità” l’impresa affidataria deve versare alla Cassa Edile/EdilCassa l’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita con la congruità (sulla base del calcolo effettuato dall’applicativo Cnce\_EdilConnect).

**Se l’appaltatore principale è congruo ma non sono congrui uno o più subappaltatori a quale impresa viene chiesto di regolarizzarsi?**

La congruità non riguarda la singola impresa, bensì l’opera nel suo complesso; pertanto, tutta la manodopera edile impiegata nel cantiere concorre al raggiungimento della percentuale di congruità. Resta fermo che, qualora al completamento dell’opera la Cassa Edile/EdilCassa territorialmente competente rilevi la “non congruità” e non sia possibile per l’impresa affidataria fornire idonee giustificazioni (secondo quanto previsto dal D.M. n. 143/2021 e dall’Accordo del 10.09.2020), la medesima impresa affidataria sarà tenuta a regolarizzare la posizione, versando alla Cassa Edile/EdilCassa la differenza di costo del lavoro necessaria al raggiungimento della percentuale minima di congruità.

**L’attestazione di congruità è unica per tutta l’azienda?**

Sia la verifica che la conseguente attestazione di congruità riguardano la singola opera e non l’azienda nel suo complesso.

**Come si calcolano gli indici di congruità in caso di subappalto/subaffidamento?**

Gli indici minimi di congruità fanno riferimento all’opera nel suo complesso e non al singolo subappalto/subaffidamento.

**La “non congruità” ha effetti soltanto sull’impresa affidataria e non sul subappaltatore, anche se la mancata denuncia di ore in Cassa Edile/EdilCassa per il cantiere è riferibile a quest’ultimo?**

L’esito della verifica di congruità ha effetto soltanto sull’impresa affidataria che, peraltro, è responsabile in solido con il subappaltatore per i trattamenti spettanti ai lavoratori impiegati nel subappalto. Per il subappaltatore resta ferma, in ogni caso, la disciplina del Durc On Line (DOL) e, pertanto, la mancata denuncia di ore in Cassa Edile/EdilCassa avrà effetti sul rilascio di quest’ultimo.

**Cosa accade in caso di sospensione e ripresa dei lavori?**

La verifica di congruità viene effettuata al completamento dell’opera e, pertanto, non rileva a tal fine l’eventuale sospensione e successiva ripresa dei lavori.

**La “non congruità” ha effetti sul Durc?**

In caso di “non congruità”, la Cassa Edile/EdilCassa territorialmente competente invita l’impresa affidataria a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, secondo le modalità previste dal D.M. n. 143/2021 e dall’Accordo del 10.09.2020. In assenza di regolarizzazione, la Cassa Edile/EdilCassa comunica l’esito negativo della verifica di congruità. Tale esito negativo incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva per l’impresa affidataria finalizzate al rilascio del Durc On Line (DOL).

**Il Durc risulta irregolare se l’impresa, ad esempio, è congrua su tutti i cantieri tranne uno?**

Sì, la “non congruità” di un singolo cantiere, qualora non regolarizzata dall’impresa affidataria secondo la procedura illustrata nella FAQ n. 12, ha effetti sulle successive verifiche di regolarità contributiva per la medesima impresa affidataria finalizzate al rilascio del Durc On Line (DOL).

**In caso di distacco di manodopera da parte di imprese con sede legale in un altro Stato dell’Unione Europea o anche extra europeo, ai fini della congruità, i lavoratori devono necessariamente essere iscritti alla Cassa Edile/EdilCassa italiana ove ha sede il cantiere?**

Sulla base della normativa vigente, i lavoratori distaccati da un altro paese Ue o Extra Ue devono essere iscritti in Cassa edile/EdilCassa. Non sussiste obbligo di iscrizione nei soli casi di lavoratori provenienti dai paesi dell’Ue con i quali esistano specifici accordi di reciprocità tra la Cnce e il rispettivo Ente analogo (Francia, Germania, Austria e Repubblica di San Marino). In tali ultimi casi, la documentazione attestante il costo della manodopera dei predetti lavoratori dovrà essere fornita dall’impresa alla Cassa edile/EdilCassa territorialmente competente ai fini della congruità, per concorrere al raggiungimento della relativa percentuale minima.

# Approfondimenti

**Qual è la validità dell'attestazione di congruità?**

L'attestazione di congruità riguarda la singola opera e viene rilasciata al completamento della stessa. Nei lavori pubblici la congruità è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo SAL da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Nei lavori privati l'attestazione di congruità deve essere presentata dall'impresa affidataria prima dell'erogazione del Saldo finale da parte del committente.

**Come fa la Cassa Edile/EdilCassa a calcolare il costo del lavoro necessario a raggiungere gli indici di congruità?**

Il costo del lavoro viene calcolato sommando i seguenti importi, come indicato dalle parti sociali nazionali a partire dal 2011: - Imponibile GNF denunciato alle Casse edili/EdilCasse, moltiplicato per il valore convenzionale di 2,5; - Numero di ore lavorate dal personale non dipendente dell'impresa (fino a complessive 173 ore/mese per ciascun soggetto), moltiplicate per la paga oraria dell'operaio specializzato O3, quindi moltiplicato per il valore convenzionale di 2,5; - Numero di ore lavorate dai lavoratori autonomi, conteggiate con gli stessi criteri utilizzati per il personale non dipendente (cfr. FAQ n. 26); - Eventuali costi aggiuntivi documentati. Sia le ore lavorate dal personale non dipendente, sia i costi aggiuntivi, potranno essere indicati anche direttamente in CNCE\_EdilConnect.

**Per i lavori pubblici va inserito il Cup o il Cig?**

Sì, entrambi ove disponibili.

**Per i lavori di manutenzione quale indirizzo del cantiere va inserito qualora non si conosca al momento dell'acquisizione dell'appalto?**

La verifica di congruità viene effettuata alla conclusione del cantiere, quando i dati (indirizzi, date, importi) sono sempre noti. Nel caso indicato, l'impresa potrà quindi inserire all'avvio del cantiere dei dati presunti e indicare i dati corretti prima della conclusione del cantiere e dell'avvio della pratica di verifica di congruità.

**L'accesso al programma Cnce\_EdilConnect è gratuito?**

Sì, sia per le imprese e i consulenti iscritti alle Casse Edili/EdilCasse, sia per i soggetti non iscritti.